

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.1054 e successive integrazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;

VISTO l'art. 4, comma 11-ter del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ai sensi del quale *"Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 - IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, del 9 maggio 2025, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 51 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti della carenza di n. 8 posti nell'organico del personale di magistratura riferito all'anno 2024 e la relativa autorizzazione ad assumere contenuta nel d.P.C.M. 7 agosto 2025, che consente di esercitare la facoltà di cui all' art. 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, fino al limite di un quinto dei posti messi a concorso;

VISTA la nota prot. n. 23770 del 24 giugno 2026, con la quale il Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha informato la Presidenza del Consiglio dei ministri che nella seduta del 24 giugno 2026 il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa *"ritiene che nulla osta all'applicazione del meccanismo del c.d. "doppio decimo" di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 3 del 1957, con conseguente aumento - contenuto entro tali limiti - dei posti banditi con il concorso in atto, e segnatamente da 51 (cinquantuno) a 59 (cinquantanove) posti"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri nonché degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D E C R E T A

Art. 1

I posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale messi a concorso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 aprile 2025 vengono elevati da n. 51 a n. 59.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.

Roma, 25 giugno 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Alfredo MANTOVANO